



Comune di Monfalcone

Provincia di Gorizia

Regolamento per la partecipazione popolare e la trasparenza dell'azione amministrativa

approvato con deliberazione consiliare
n. 5/10 dd. 2 marzo 2011 – esecutivo dal 20.03.2011

modificato con deliberazione consiliare
n. 11/31 dd. 14 luglio 2015 – esecutivo dal 05.08.2015

modificato con deliberazione consiliare
n. 11/56 dd. 14 giugno 2016 – esecutivo dal 06.07.2016

modificato con deliberazione consiliare
n. 5/25 dd. 2 maggio 2017 – esecutivo dal 02.05.2017

TITOLO SECONDO

RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO - CONSULTE SETTORIALI PERMANENTI

CAPO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 16

OGGETTO

Il presente titolo disciplina i rapporti con le Forme associative, dando attuazione a quanto previsto dallo Statuto comunale.

ART. 17

FORME ASSOCIATIVE

Le Forme riconosciute o meno, disciplinate nel presente regolamento devono avere le seguenti caratteristiche:

- operare esclusivamente nell'area del *no profit*,
- avere sede e operare nel territorio comunale, fatto salvo per casi eccezionali, che verranno valutati dalla Giunta Comunale, sulla base della valenza delle attività svolte,
- essere portatrici di interessi collettivi.

La qualifica Forma associativa è rilevante esclusivamente per quanto stabilito dal presente regolamento.

ART. 18

ALBO DELL'ASSOCIAZIONISMO

1. E' istituito presso l'Unità Operativa Affari Giuridici e Città Mandamento - l'Albo dell'associazionismo.

2. L'Albo è articolato nei seguenti settori di attività:

- Settore sociale (tutela del diritto alla salute, alla sicurezza sociale e dei diritti umanitari)
- Settore culturale (promozione delle attività culturali, educative e giovanili)
- Settore sportivo (promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative)
- Settore ambientale (tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico)

ART. 19

ISCRIZIONE

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo dell'associazionismo le Forme associative in possesso dei seguenti requisiti:

- a) finalità sociali e assenza di qualsiasi scopo di lucro
- b) abbiano la sede e operino nel territorio comunale, fatto salvo per casi eccezionali, che verranno valutati dalla Giunta Comunale, sulla base della valenza delle attività svolte;

- c) divieto di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa;
- d) democraticità della struttura dimostrata con la riserva all'assemblea degli aderenti delle decisioni fondamentali della vita associativa
- e) organismi rappresentativi regolarmente costituiti
- f) elettività e gratuità delle cariche associative

Detti requisiti devono risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo della Forma associativa.

La domanda va redatta come da fac simile predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito del Comune.

Alla domanda, da presentare in bollo, salvo eventuali esenzioni di legge, va allegata la documentazione di cui alla nota "All. A" al presente titolo.

L'iscrizione è disposta dal Dirigente del Servizio che vi provvede entro 30 gg. dalla data di protocollazione della domanda, previo eventuale accertamento o perfezionamento dei dati comunicati.

La domanda può essere rigettata esclusivamente per mancanza di requisiti.

Prima del rigetto il Dirigente invita la Forma associativa a presentare le proprie osservazioni.

L' Unità Operativa Affari Giuridici e Città Mandamento - cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo. Le Forme associative hanno l'obbligo di comunicare entro 30 gg. le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione.

ART. 20

CANCELLAZIONE

Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione deve essere immediatamente comunicato dal rappresentante legale.

Qualora venga accertato il venir meno dei requisiti della Forma associativa, il Dirigente disporrà la cancellazione d'ufficio della stessa dall'Albo dell'associazionismo.

ART. 21

EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'albo da parte delle Forme associative

- a) dà priorità all'accoglimento delle richieste di contributi e altre utilità economiche, ai sensi degli artt. 7 e 10 del relativo regolamento comunale
- b) è condizione per far parte delle Consulte di settore; non è tuttavia ammessa la partecipazione della stessa forma associativa a più di due Consulte
- c) è condizione per poter fruire dell'uso gratuito o a canone agevolato di immobili comunali da adibire a proprie sedi

CAPO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 22

CONSULTE DI SETTORE

Il Comune, attraverso le Consulte, distinte nelle sezioni di attività in cui è articolato l'Albo dell'associazionismo, garantisce alle stesse l'incontro ed il confronto con gli organi del Comune, ai sensi dello Statuto comunale.

ART. 23

AMMISSIONE

L'ammissione alla Consulta di settore avviene su domanda della Forma associativa rivolta al Presidente della stessa.

Con la domanda la Forma associativa s'impegna a garantire una presenza attiva e continuativa agli incontri indicando una persona che vi parteciperà come rappresentante effettivo.

Il rappresentante effettivo può delegare altro associato.

ART. 24

ORGANI DELLA CONSULTA DI SETTORE

Sono organi della Consulta :

- Il Presidente
- L'Assemblea

ART. 25

PRESIDENTE

E' eletto dall'assemblea di consultazione tra i rappresentanti delle Forme associative ammesse alla Consulta di settore e resta in carica tre anni.

Rappresenta la Consulta di settore, convoca l'assemblea di concerto con l'assessore competente, ne presiede le riunioni e ne coordina i lavori.

La convocazione dell'assemblea può essere richiesta anche da almeno $\frac{1}{4}$ dei rappresentanti effettivi delle Forme associative ammesse alla consulta, dal Sindaco o dall'assessore delegato.

La consulta si riunisce periodicamente almeno una volta ogni semestre.

E' facoltà del Presidente avvalersi di un comitato esecutivo formato da cinque rappresentanti delle Forme associative, eletti in sede di Assemblea, per svolgere le attività propedeutiche di competenza della Consulta e per gestire le delibere dell'assemblea.

ART. 26
VICEPRESIDENTE

E' eletto dall'assemblea tra i rappresentanti delle Forme associative, resta in carica quanto il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.

ART. 27
ASSEMBLEA

E' costituita

- Dal Presidente della Consulta di settore
- Dal vice presidente della Consulta di settore
- Dai rappresentanti delle Forme associative ammesse alla Consulta

Possono partecipare ai lavori i consiglieri comunali senza diritto di voto .

Il Sindaco o l'assessore delegato, il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Commissione consiliare competente per materia sono invitati permanenti.

Gli invitati hanno diritto di prendere la parola ma non hanno diritto di voto.

Le sedute sono pubbliche.

L'assemblea, nelle tematiche di competenza, esplica i poteri sanciti dello Statuto ed in particolare:

- Elegge e revoca il Presidente ed il Vice Presidente
- Propone agli organi comunali progetti e/o attività, presentati autonomamente dalle Forme associative, una volta approvati dall'Assemblea nei termini previsti dal presente articolo,
- Esprime pareri sul bilancio partecipato presentato dall'Amministrazione Comunale
- Esprime pareri sui regolamenti comunali inerenti la concessione dei contributi e di altre utilità economiche e quelli riguardanti le tematiche di settore.
- Esprime Proposte agli organi comunali in merito all'impiego, l'utilizzo e la gestione dei beni patrimoniali del Comune
- Esprime priorità relativamente agli interventi del settore di competenza
- Eleggere il Comitato esecutivo su proposta del Presidente

La seduta è valida con la presenza di almeno la metà dei rappresentanti delle Forme associative, in prima convocazione, e con la presenza di almeno il 25% dei rappresentanti delle Forme associative ammesse, in seconda convocazione.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Le delibere dell'assemblea saranno comunicate alla Presidenza del Consiglio ed al Sindaco.

Potrà fungere da segretario verbalizzante un membro della consulta, nominato all'uopo di volta in volta dal Presidente.

Le Associazioni che risultassero assenti per più di tre volte nel corso dell'anno, senza giustificato motivo, saranno dichiarate decadute dal Presidente della Consulta e potranno essere riammesse dopo 12 mesi dalla comunicazione della decadenza.

ART. 28

FUNZIONAMENTO

L'Amministrazione comunale garantisce il funzionamento delle Consulte mettendo a disposizione:

- spazio per le riunioni
- la segreteria organizzativa che fa riferimento agli uffici competenti
- copie informali di deliberazioni e provvedimenti, su richiesta del Presidente, riguardanti il settore di competenza della Consulta con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.

CAPO III - USO BENI PATRIMONIALI

ART. 29

INDIVIDUAZIONE BENI

I beni immobili per le finalità di cui all'art. 21 punto d) vengono individuati dalla Giunta comunale sulla base di un censimento delle disponibilità, redatto dal Servizio Gestione Territorio e Patrimonio Immobiliare.

Con lo stesso atto la Giunta comunale individua le priorità ed i criteri generali di assegnazione, sentiti in merito i servizi competenti, le Consulte di settore e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.

ART. 30

ASSEGNAZIONE

Le domande per l'utilizzo degli immobili a sedi da parte delle Forme associative iscritte all'albo vanno inoltrate entro il 31 marzo di ogni anno al servizio competente

La Giunta comunale provvede all'assegnazione degli immobili sulla base di idonea graduatoria stilata dai servizi competenti, prevedendo, ove possibile, un utilizzo comune per più associazioni, al fine di sfruttare al meglio gli spazi disponibili e soddisfare il maggior numero

di richieste e nel contempo favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità simili, con l'intento di incentivare la collaborazione tra le stesse.

Il canone praticato non potrà superare il 40% di quello di mercato.

In casi particolari, previsti dalla normativa vigente o debitamente motivati, la Giunta comunale potrà concedere l'uso gratuito dell'immobile.

I consumi (gas, luce, acqua, riscaldamento, ecc.), qualora non previsto diversamente, nonché l'ordinaria manutenzione sono a carico dell'utilizzatore.

L'utilizzazione del bene immobile è disciplinata da apposita convenzione di durata non superiore ai 4 anni ed è rinnovabile esclusivamente con atto espresso della Giunta, congruamente motivato, in relazione al permanere delle condizioni che hanno giustificato la convenzione.

Per facilitare la conservazione ed il miglioramento del patrimonio pubblico può essere pattuita una durata superiore o una proroga della convenzione, qualora l'assegnatario in costanza di rapporto abbia effettuato opere di consistente manutenzione straordinaria con spese in tutto o in parte a suo carico.

Per i beni precedentemente assegnati, alla scadenza la Giunta comunale ne può disporre il rinnovo, nei termini e con le modalità sopra indicate.

In caso di rinnovo il corrispettivo economico dovuto all'amministrazione dovrà essere rivisto secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4.

ART. 31

DOVERI DELL'ASSEGNETARIO

L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene per le finalità indicate nella convenzione, restituendolo al Comune alla data stabilita senza obbligo di disdetta.

Il mancato pagamento del canone o di quanto dovuto al Comune per i consumi, se protratto oltre 90 giorni dalla data stabilita o dalla richiesta dà luogo alla decadenza immediata della convenzione, salvo il recupero del credito maturato da parte dell'Amministrazione.

Costituisce ulteriore causa di decadenza l'utilizzo del bene per finalità diverse, anche se parziali, da quelle per le quali è stato assegnato.

ART. 32

ALBO DEI BENEFICIARI

All'albo dei beneficiari di cui all'art. 13 del Regolamento per la concessione di contributi ed altre utilità economiche vanno annotate con le stesse modalità anche le utilità derivanti alle Forme associative dal non aver corrisposto in tutto o in parte il canone di mercato per l'utilizzo del bene.

CAPO IV GESTIONE SERVIZI COMUNALI

ART. 33

INDIVIDUAZIONE

Il Consiglio comunale stabilisce con proprio atto d'indirizzo, su proposta della Giunta, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale i servizi comunali di rilevanza sociale, culturale, educativa, sportiva e ricreativa da gestire tramite le Forme associative

ART. 34

CRITERI DI SELEZIONE

La giunta comunale fissa con apposito bando i criteri di selezione per l'assegnazione della gestione dei servizi comunali, i quali dovranno tener conto oltre del progetto e della richiesta economica, della capacità organizzativa e dell'esperienza acquisita dalle Forme associative iscritte all'albo, desunte da precedenti gestioni ed attività.

Per quanto concerne le procedure concorsuali, di cui è responsabile il dirigente, ci si richiama a quanto previsto dal regolamento comunale dei contratti in merito al sistema della trattativa privata mediante gara ufficiosa, preceduta da idoneo avviso pubblicato all'albo pretorio ed informazione a mezzo stampa o altri adeguati strumenti di comunicazione.

allegato "A"

- Alla richiesta vanno allegati:

- 1) copia autentica (ai sensi e per gli effetti del T.U.445/2000 s.m.i. in particolare art. 46-47-48) dell'atto costitutivo e dello statuto registrati a termini di legge
- 2) Relazione dettagliata sull'attività svolta dall'organizzazione e sulle attività che intende svolgere sottoscritta dal legale rappresentante.
- 3) Nell'eventualità le cariche associative siano ricoperte da soggetti differenti rispetto a quanto indicato nell'Atto Costitutivo, va allegato anche l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.
- 4) dichiarazione di conformità agli originali dello statuto e dell'atto costitutivo
- 5) fotocopia documento di identità del rappresentante legale della forma associativa